



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

*Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

2013/0024(COD)

11.12.2013

EMENDAMENTI 46 - 145

Progetto di relazione
Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope
(PE523.016v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

Proposta di regolamento
(COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 524.601(COD))

Emendamento 46
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *I* flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi **possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno. Il** *terrorismo minaccia* le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi **e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso** potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

(1) **Tracciare i** flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi **costituisce una misura fondamentale tra quelle disponibili nella lotta contro la corruzione, la criminalità organizzata e il terrorismo, poiché i profitti finanziari e il conseguente tentativo di occultare la vera origine dei proventi dell'attività criminale sono il principale motore dei gruppi criminali. La criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione possono compromettere le istituzioni democratiche e minacciare** le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento **di attività criminali o** del terrorismo.

Or. en

Emendamento 47
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) I flussi di denaro **sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare** la stabilità e la reputazione del settore

Emendamento

(1) I flussi **ingenti** di denaro **proveniente da attività illecite danneggiano la struttura,** la stabilità e la reputazione del

finanziario e *costituire* una minaccia per il mercato *interno*. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso *potrebbero essere* gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

settore finanziario e *costituiscono* una minaccia per il mercato *unico e lo sviluppo internazionale*, e il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. *Vi sono strutture societarie operanti in modo discreto in e tramite giurisdizioni territoriali che praticano la segretezza, spesso definite paradisi fiscali, e che svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare i flussi di denaro proveniente da attività illecite*. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso *sono* gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 48

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) *A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione*, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo *potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla* libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), e in particolare dovrebbe evitare

Emendamento

(2) *Per sostenere le proprie attività criminose*, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo *sfruttano la* libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato, *il che può essere evitato adottando determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione*. Con la sua portata, l'azione dell'Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l'Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), e in particolare dovrebbe evitare

discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 49

Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che ***in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i*** dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di ***fare in modo che i*** trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi ***accurati e significativi*** relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che ***il sistema finanziario provveda alla trasmissione dei*** dati informativi ***per l'intero iter del pagamento***, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di ***segnalare i dati relativi all'identità nei*** trasferimenti di fondi ***effettuati per conto della clientela e di provvedere a che i trasferimenti*** siano accompagnati da dati informativi ***destinati alle autorità competenti*** relativi all'ordinante e al beneficiario; ***ciò al fine di impedire che i servizi finanziari siano impropriamente utilizzati per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.***

Or. en

Emendamento 50
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

(6) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante e al beneficiario, ***che devono essere precisi e aggiornati.***

Or. en

Emendamento 51
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente

Emendamento

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente

regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. ***La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera d), della stessa direttiva.***

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

regolamento non devono essere ulteriormente elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. en

Emendamento 52
Judith Sargentini, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. ***La***

Emendamento

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato.

lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera d), della stessa direttiva.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. en

Emendamento 53 **Kyriacos Triantaphyllides**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹. *Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente*

Emendamento

(7) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹ *e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere ulteriormente elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE.*

regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all'articolo 26, lettera d), della stessa direttiva.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. en

Emendamento 54
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri che, parallelamente, sono profondamente impegnati nella protezione delle libertà civili e dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata, il diritto all'autodeterminazione informativa e il diritto alla protezione dei dati. Pertanto i principi di necessità e di proporzionalità, sanciti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Or. en

Emendamento 55
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

Emendamento

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante, **e i trasferimenti di fondi effettuati con il sistema "cheque image" o lettere di cambio**. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

Or. fr

Emendamento 56

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

Emendamento

(9) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Tuttavia occorre che **tutte** le esenzioni **siano riesaminate periodicamente e** non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

Or. en

Emendamento 57
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 000 EUR. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy].

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di una soglia per la deroga crea difficoltà inutili dal punto di vista operativo e può risultare inefficace. L'eliminazione della soglia amplia la portata delle operazioni oggetto delle verifiche standard e nel contempo garantisce un migliore monitoraggio delle operazioni sul piano del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché facilita le eventuali analisi condotte dall'Unità di informazione finanziaria.

Emendamento 58
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

(12) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario. L'accesso **esclusivo** di tali autorità, **specificamente designate dal diritto nazionale**, a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. **Nessuna altra autorità o soggetto esterni devono avere accesso ai dati conservati dai prestatori di servizi di pagamento.**

Or. en

Emendamento 59
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le persone che hanno accesso ai dati personali dell'ordinante e del beneficiario e che si occupano del trattamento di tali dati sono tenute a rispettare i principi di protezione dei dati, riservatezza e sicurezza, mentre gli Stati membri garantiscono che tali persone

ricevano la formazione e gli orientamenti pertinenti specifici.

Or. en

Emendamento 60
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

Or. en

Motivazione

Il codice unico di identificazione deve riguardare il percorso di un'operazione e non semplicemente la singola operazione. Per evitare di limitare l'azione preventiva ai singoli trasferimenti/operazioni prevedendo un identificativo unico per l'ordinante o destinatario in quanto tale.

Emendamento 61
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le

(14) Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e per poter individuare le

operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare **la mancanza di** dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.

operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare, **specie quando intervengano più servizi di pagamento, l'eventuale assenza o incompletezza dei** dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario **e migliorare in tal modo la tracciabilità dei trasferimenti di fondi.**

Or. en

Motivazione

I dati informativi mancanti e/o incompleti devono essere soggetti alla medesima procedura standard.

Emendamento 62

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi **per i casi in cui** i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi

Emendamento

(15) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi **e valutino questi ultimi caso per caso quando** i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati

all'ordinante e al beneficiario, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, **nonché le misure opportune da adottare**. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori del territorio dell'Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario **o tali dati siano incompleti**, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, **con quali misure anti-abuso intervenire e quali iniziative di follow-up adottare**. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori del territorio dell'Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 63

Sven Giegold, Rui Tavares

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

Emendamento

(17) Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale. **La necessità di informazioni sull'identità dell'ordinante e del beneficiario per le persone giuridiche, i trust, le fondazioni, le mutue, le società di partecipazione e altre forme giuridiche analoghe attuali o future costituisce un elemento fondamentale ai fini della tracciabilità dei criminali, che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una**

Emendamento 64
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.

Emendamento

(19) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo ***poiché le informazioni sull'ordinante o sul beneficiario non devono essere conservate più di quanto strettamente necessario e perché, una volta scaduto tale termine, i dati personali devono essere cancellati.***

Emendamento 65
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata per conto di un ordinante, per via

Emendamento

(7) "trasferimento di fondi": operazione effettuata per conto di un ordinante, per via

elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento ***inclusi in particolare l'"addebito diretto" e la "rimessa di denaro" quali definiti dalla direttiva 2007/64/CE***; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

Or. pl

Motivazione

Si rende necessario armonizzare la definizione del regolamento e quelle della direttiva 2007/64/CE. Occorre specificare chiaramente il concetto di "trasferimento di fondi" in quanto non definito nella direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE). Se l'obiettivo del regolamento è quello di includere nell'ambito di applicazione un ventaglio quanto più ampio possibile di trasferimenti con finalità assimilabili è necessario un rimando alle definizioni della direttiva 2007/64/CE.

Emendamento 66

Sven Giegold, Rui Tavares

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "codice unico di identificazione ***dell'operazione***": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;

Emendamento

(9) "codice unico di identificazione": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;

Or. en

Emendamento 67
Judith Sargentini, Rui Tavares, Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nel quadro del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento in conformità della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE.

2. I prestatori di servizi di pagamento garantiscono che i dati conservati ai sensi del presente regolamento siano utilizzati solo per le finalità in esso descritte e in nessun caso per scopi commerciali.

3. Le autorità di protezione dei dati hanno il potere, compreso un potere di accesso indiretto, di indagare d'ufficio in seguito a un reclamo, su qualsiasi segnalazione relativa a problemi connessi al trattamento di dati personali. Ciò comprende, in particolare, l'accesso al file di dati presso il prestatore di servizi di pagamento e le autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 68
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, telefoni

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, telefoni

cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, purché:

cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, *quali definiti dalla direttiva 2013/0264*, purché:

Or. pl

Emendamento 69

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la carta o il dispositivo siano utilizzati per il pagamento di beni e servizi;

soppresso

Or. en

Emendamento 70

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il numero della carta o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all'operazione.

(b) l'identificativo unico del titolare della carta o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all'operazione.

Or. en

Emendamento 71

Sven Giegold, Rui Tavares, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

Emendamento

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare, **il denaro elettronico** o ogni altro dispositivo digitale o informatico **con prepagamento o postpagamento** è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

Or. en

Motivazione

Corrisponde al considerando 9 ma omissis nell'articolo. L'emendamento completa l'ambito di applicazione del regolamento rendendolo più coerente.

Emendamento 72

Slawomir Nitras

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

Emendamento

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona. **Il regolamento si applica ugualmente alle operazioni in cui almeno una della parti è il consumatore.**

Or. pl

Emendamento 73

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero di conto dell'ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o **il codice unico di identificazione dell'operazione**, nel caso non venga utilizzato alcun conto;

Emendamento

(b) il numero di conto dell'ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o **un identificativo unico**, nel caso non venga utilizzato alcun conto;

Or. en

Emendamento 74

Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'indirizzo dell'ordinante, **o il suo numero d'identità nazionale** o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

Emendamento

(c) l'indirizzo dell'ordinante o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

Or. en

Emendamento 75

Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'indirizzo dell'ordinante, **o il suo numero d'identità nazionale** o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

Emendamento

(c) l'indirizzo dell'ordinante o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

Or. en

Emendamento 76

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza **dei** dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Emendamento

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza **di tutti i** dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Or. en

Emendamento 77

Mojca Kleva Kekuš

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Emendamento

3. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante **applica misure di adeguata verifica della clientela ai sensi della direttiva (xxxx/yyyy) e** verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Or. en

Emendamento 78

Slawomir Nitras

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 se l'importo non supera 1 000 EUR e non sembra collegato ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, supererebbero 1 000 EUR.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di una soglia per la deroga al paragrafo 3 crea difficoltà inutili dal punto di vista operativo e può risultare inefficace. L'eliminazione della soglia amplia la portata delle operazioni oggetto delle verifiche standard e nel contempo garantisce un migliore monitoraggio delle operazioni sul piano del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché facilita le eventuali analisi condotte dall'Unità di informazione finanziaria.

Emendamento 79
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del

beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizione i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Or. fr

Emendamento 80

Sylvie Goulard

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a disposizione i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Or. fr

Emendamento 81
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 82
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi **viene fornito** solo il numero di conto dell'ordinante o **il codice unico di identificazione dell'operazione**.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi **vengono forniti** solo **l'identità e** il numero di conto dell'ordinante o **il suo identificativo unico**.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'obiettivo dichiarato della proposta, ovvero il miglioramento della tracciabilità dei pagamenti e l'accesso ai dati informativi di base, tali dati informativi di base sono costituiti dall'identità e dal numero di conto o dall'identificativo unico e devono essere sempre esposti. La combinazione dei dati assicura informazioni più precise e il prestatore di servizi dovrebbe comunicarli in associazione per efficacia e accuratezza.

Emendamento 83
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell'Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo **nome e cognome o ragione sociale del committente nonché** il numero di conto dell'ordinante o il codice unico di identificazione dell'operazione.

Or. pl

Motivazione

Occorre ampliare l'ambito delle informazioni semplificate. Non è auspicabile una situazione in cui le banche, ricevendo dalle altre banche esclusivamente il numero di conto o il codice unico di identificazione dell'operazione, non possano effettuare verifiche circa il mittente dell'operazione, elemento essenziale ai fini del regolamento. La disposizione originale, che consente di chiedere alla banca del mittente di fornire informazioni circa il committente, viene raramente applicata in quanto le interrogazioni al sistema SWIFT sono a pagamento.

Emendamento 84
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo ai trasferimenti di fondi nella valuta di uno Stato membro.

Or. pl

Emendamento 85
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

Emendamento

Trasferimenti di fondi **all'interno e** all'esterno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 86
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

Emendamento

Trasferimenti di fondi **all'interno e** all'esterno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 87
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto

Emendamento

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti **nella o** fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di

dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.

conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.

Or. fr

Emendamento 88
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.

Emendamento

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti **nella o** fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione.

Or. fr

Emendamento 89
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento

Emendamento

1. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento

figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o del *codice unico di identificazione dell'operazione*.

figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati *dell'identità e* del numero di conto dell'ordinante o del *suo identificativo unico*.

Or. en

Emendamento 90
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

(a) il nome dell'ordinante;

(b) il nome del beneficiario;

(c) il numero di conto sia dell'ordinante che del beneficiario o il codice unico di identificazione dell'operazione.

L'accuratezza di questi dati informativi non deve essere verificata, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di una soglia per gli obblighi semplificati di informazione crea difficoltà inutili dal punto di vista operativo e può risultare inefficace. L'eliminazione della soglia amplia la portata delle operazioni oggetto delle verifiche standard e nel contempo garantisce un migliore monitoraggio delle operazioni sul piano del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nonché facilita le eventuali analisi condotte dall'Unità di informazione finanziaria.

Emendamento 91
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito ***nella*** ***o*** fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Or. fr

Emendamento 92
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito ***nella*** ***o*** fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Or. fr

Emendamento 93

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 94

Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il numero di conto sia dell'ordinante che del beneficiario o ***il codice unico di identificazione dell'operazione.***

Emendamento

(c) il numero di conto sia dell'ordinante che del beneficiario o ***il loro identificativo unico.***

Or. en

Emendamento 95

Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili ***nelle procedure interne risk-based adottate in funzione anti-abuso*** nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

Or. en

Emendamento 96

Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 97
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 98
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Emendamento

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Or. fr

Emendamento 99
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Emendamento

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Or. fr

Emendamento 100
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Emendamento

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Or. fr

Emendamento 101
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Emendamento

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Or. fr

Emendamento 102
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Emendamento

3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Or. fr

Emendamento 103
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Emendamento

3. Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Or. fr

Emendamento 104
Ślawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i trasferimenti di fondi **di importo superiore a 1 000 EUR**, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Emendamento

3. Per i trasferimenti di fondi, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

Or. pl

Emendamento 105
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 106
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Or. fr

Emendamento 107

Sylvie Goulard

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

4. Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Or. fr

Emendamento 108

Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato **dai** dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato **da tutti i** dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Or. en

Emendamento 109

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario **che** nel ricevere trasferimenti di fondi **si rende conto che** i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 **mancano** o **sono** incompleti, rifiuta il trasferimento **oppure** chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario.

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi, **compie tutti gli accertamenti necessari affinché** i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prescritti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6 **non siano lacunosi** o incompleti. **Se i dati sono incompleti**, rifiuta il trasferimento **e** chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario **per procedere con l'operazione**.

Or. en

Motivazione

Modifica tecnica. Coerenza con l'articolo 12; per i dati incompleti o mancanti è prevista la stessa procedura.

Emendamento 110

Emine Bozkurt

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si conformano a qualsiasi legge o disposizione amministrativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in

particolare la direttiva (xxxx/yyyy), il regolamento (CE) n. 2580/2001 e il regolamento (CE) n. 881/2002.

Or. en

Emendamento 111

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Emendamento

Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire **tutti** i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Or. en

Emendamento 112

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, **applicando le procedure risk-based all'uopo previste**, tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il

adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria.

trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 113

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario:

Emendamento

2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l'eventuale mancanza **o incompletezza** dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario:

Or. en

Motivazione

Modifica tecnica. Coerenza con l'articolo 12; per i dati incompleti o mancanti è prevista la stessa procedura.

Emendamento 114

Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 115
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 116
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Emendamento

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito ***nella o*** fuori dell'Unione, i dati informativi relativi ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Or. fr

Emendamento 117
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Emendamento

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi relativi ordinante e al beneficiario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all'articolo 14;

Or. fr

Emendamento 118
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggrupato.

Emendamento

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggrupato.

Or. fr

Emendamento 119
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Emendamento

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito **nella o** fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Or. fr

Emendamento 120
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e **le** opportune misure da prendere.

Emendamento

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi **con informazioni incomplete o un trasferimento di fondi** non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e **dispone delle** opportune misure da prendere.

Or. en

Emendamento 121

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria.

Emendamento

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento, ***nel rispetto delle sue procedure risk-based***, tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario quale fattore ***standard e*** per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all'unità di informazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 122

Sven Giegold, Rui Tavares, Eva Joly

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi di cooperazione

Emendamento

Obblighi di cooperazione ***ed equivalenza***

Or. en

Emendamento 123
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Emendamento

Solo quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento, ***come previsto dal diritto nazionale***, rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro. ***Nessuna altra autorità o soggetto esterni ha accesso ai dati conservati dai prestatori di servizi di pagamento.***

Or. en

Emendamento 124
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali

Emendamento

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento ***e i prestatori intermediari di servizi di pagamento*** rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e

previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Or. pl

Emendamento 125

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione applicano il presente regolamento alle proprie filiali e succursali operanti in giurisdizioni esterne all'Unione non considerate equivalenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 22 bis relativi al riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza delle giurisdizioni territoriali extra-UE con le disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 126

Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o verso un'organizzazione

internazionale che non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, può avvenire solo se:

- sono predisposte salvaguardie e misure di protezione dei dati, e

- l'autorità di vigilanza, previa valutazione di tali misure e salvaguardie, ha preventivamente autorizzato il trasferimento.

Or. en

Emendamento 127
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per **cinque** anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per **cinque** anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. **Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci** anni.

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per **due** anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per **due** anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo **e se la proroga del periodo di conservazione è giustificata caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di ulteriori cinque** anni.

Emendamento 128
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, **salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati**. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.

Emendamento

Le informazioni sull'ordinante e/o sul beneficiario non devono essere conservate più di quanto strettamente necessario. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per **un periodo massimo di** cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo **in circostanze eccezionali debitamente giustificate e motivate e solo** se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.

Emendamento 129

Sven Giegold, Rui Tavares

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.

Emendamento

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l'esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni **e la conservazione di dati personali deve essere conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.**

Or. en

Emendamento 130
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È necessario che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento dispongano di misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

Or. en

Emendamento 131
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I dati informativi riguardanti l'ordinante e/o il beneficiario raccolti dai prestatori di servizi di pagamento dell'uno e dell'altro o dai prestatori intermediari di servizi di pagamento devono essere cancellati al termine del periodo di conservazione.

Or. en

Emendamento 132
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Riservatezza dei dati e sicurezza

I dati personali dell'ordinante e del beneficiario e le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente regolamento sono accessibili solo alle persone indicate nelle disposizioni di legge nazionali. Le persone che hanno accesso a tali informazioni e che trattano i dati personali dell'ordinante e/o del beneficiario rispettano la riservatezza delle procedure di trattamento dei dati nonché i requisiti di protezione dei dati. Gli Stati membri garantiscono la formazione specifica in materia di protezione dei dati per le persone normalmente incaricate della raccolta e/o del trattamento dei dati personali e la messa a disposizione di orientamenti accessibili.

Or. en

Emendamento 133
Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli

(a) ripetuta mancata inclusione, ***da parte di un prestatore di servizi di pagamento,*** delle informazioni relative all'ordinante e al

articoli 4, 5 e 6;

beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;

Or. en

Emendamento 134
Ślawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;

Emendamento

(a) ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6, **da parte dei prestatori di servizi di pagamento;**

Or. pl

Emendamento 135
Ślawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) grave inadempienza degli obblighi derivanti degli articoli 11 e 12 da parte dei prestatori intermediari di servizi di pagamento;

Or. pl

Emendamento 136
Rui Tavares, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1, **sono pubblicate immediatamente**, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

Emendamento

Le **autorità competenti pubblicano immediatamente le** sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all'articolo 17 e all'articolo 18, paragrafo 1, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari, **se tale provvedimento è necessario e proporzionato in seguito a una valutazione caso per caso.**

Or. en

Emendamento 137
Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Slawomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) nel caso di sanzioni amministrative nei confronti di istituti di credito quali definiti dal regolamento 2011/0202, la scelta dell'entità della sanzione deve tener in considerazione la stabilità del sistema finanziario;

Or. pl

Motivazione

L'assenza di un requisito volto a mitigare l'entità di potenziali sanzioni nei confronti delle banche può, in casi estremi, minare la stabilità del sistema finanziario (le disposizioni del regolamento non specificano principi volti a mitigare eventuali sanzioni).

Emendamento 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. ***Occorre predisporre misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.***

Or. en

Emendamento 140

Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un'adeguata protezione di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;

Emendamento

(b) un'adeguata protezione *dei "whistleblowers"* e di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;

Or. en

Emendamento 141

Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali in caso di distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati.

Or. en

Emendamento 142

Sven Giegold, Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di

Emendamento

3. I prestatori di servizi di pagamento, *in cooperazione con le autorità competenti*, dispongono di procedure *interne* adeguate affinché i propri dipendenti possano

uno specifico canale.

segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di *un* canale *sicuro*.

Or. en

Emendamento 143

Sven Giegold, Rui Tavares, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 26.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo*

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 144
Mojca Kleva Kekuš

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Accordi con territori e paesi **di cui** all'articolo 355 del trattato

Emendamento

Accordi con territori e paesi **non menzionati** all'articolo 355 del trattato

Or. en

Emendamento 145
Sven Giegold, Rui Tavares, Eva Joly
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione, quale è definito all'articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1 bis, nei casi di equivalenza documentata, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell'Unione, quale è definito all'articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti

stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Or. en